



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO COMUNALE DI PUBBLICA FOGNATURA

(Art. 38 legge Regionale 29/01/1983, n. 7)

Adottato con deliberazione consiliare n. 68 del 15/06/1992, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 119 del 14/10/1992, a seguito osservazioni del Servizio Igiene Pubblica USL N. 5 – Distretto di Fidenza con lettera del 22/07/1992, n. 1680/IP,

INDICE				
TITOLO	I	NOZIONI GENERALI		
TITOLO	II	DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.	
Art.	1	- Oggetto del Regolamento	Pag.	
Art.	2	- Finalità del Regolamento	Pag.	
Art.	3	- Ambito di applicazione del Regolamento	Pag.	
Art.	4	- Obbligatorietà dell'allacciamento	Pag.	
Art.	5	- Attivazione degli scarichi	Pag.	
Art.	6	- Canone per i servizi di fognatura e depurazione	Pag.	
Art.	7	- Scarichi tassativamente vietati	Pag.	
Art.	8	- Altri divieti	Pag.	
Art.	9	- Impianti di pretrattamento e/o trattamento	Pag.	
Art.	9/Bis	- Corpi idrici	Pag.	
TITOLO	III	CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI		
Art.	10	- Generalità	Pag.	
Art.	11	- Scarichi civile	Pag.	
Art.	12	- Scarichi produttivi	Pag.	
TITOLO	IV	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI		
Art.	13	- Disciplina degli scarichi di classe IA	Pag.	
Art.	14	- Disciplina degli scarichi di classe IB	Pag.	
Art.	15	- Disciplina degli scarichi di classe IIA e loro limiti di accettabilità	Pag.	
Art.	16	- Disciplina degli scarichi di classe IIB e loro limiti di accettabilità	Pag.	
Art.	17	- Adeguamento al presente Regolamento degli scarichi esistenti	Pag.	
Art.	18	- Adeguamento limiti tabellari	Pag.	
Art.	19	- Accertamenti e controlli	Pag.	
Art.	20	- Revoca autorizzazione allo scarico	Pag.	
Art.	21	- Campionamenti ed analisi	Pag.	
TITOLO	V	REGIME AUTORIZZATORIO		
Art.	22	- Obbligatorietà dell'autorizzazione	Pag.	
Art.	23	- Domanda di autorizzazione allo scarico – Documentazione necessaria	Pag.	
Art.	24	- Autorizzazioni	Pag.	
Art.	25	- Impianti di depurazione delle acque reflue	Pag.	
TITOLO	VI	PRESCRIZIONI TECNICHE		
Art.	26	- Prescrizioni generali	Pag.	
Art.	27	- Canalizzazioni di scarico in aree pubbliche o di uso pubblico	Pag.	
Art.	28	- Canalizzazioni di scarico interne alle aree	Pag.	

		cortilizie private		
Art.	29	- Canalizzazioni di scarico all'interno dei fabbricati	Pag.	
Art.	30	- Contenitori di sostanze pericolose	Pag.	
Art.	31	- Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti abitativi	Pag.	
Art.	32	- Norme per la gestione degli impianti di depurazione privati	Pag.	
Art.	33	- Guasti degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentati	Pag.	
Art.	34	- Rispetto delle prescrizioni	Pag.	
TITOLO	VII	CONFERIMENTO DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE		
Art.	35	- Conferimento consentiti	Pag.	
Art.	36	- Modalità relative al trasporto	Pag.	
Art.	37	- Documento di accompagnamento e prescrizioni cautelari	Pag.	
			Pag.	
TITOLO	VIII	NORME FINANZIARIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Art.	38	- Determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e di depurazione – Autodenuncia	Pag.	
Art.	39	- Sanzioni amministrative	Pag.	
TITOLO	IX	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art.	40	- Corpi idrici ricompresi nella pubblica fognatura	Pag.	
Art.	41	- Corpi idrici non ricompresi nella pubblica fognatura	Pag.	
Art.	42	- Identificazione dei corpi idrici non ricompresi nelle pubbliche fognature	Pag.	
Art.	43	- Ristrutturazione rete fognaria	Pag.	
Art.	44	- Rinvio alla normativa esistente	Pag.	
Art.	45	- Entrata in vigore	Pag.	

REGOLAMENTO DI PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I

NOZIONI GENERALI

Ai fini del presente Regolamento vengono definite le seguenti nozioni generali:

a) Pubblica fognatura

(Norme di riferimento: Legge 10.05.76 n. 319 ; Allegato 4 Delibera CIM 04/02/77)

E' un corpo ricettore costituito da un complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee, idonee a raccogliere, allontanare e scaricare le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività dell'uomo.

Le canalizzazioni si distinguono in :

- fogne – raccolgono le acque provenienti da fognoli di allacciamento per convogliare ai collettori;
- collettori : raccolgono le acque dalle fogne per convogliarle in un emissario posto al termine della rete fognaria;
- emissari : sono i canali che recano le acque al recapito finale.

Gli scarichi in pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o per mezzo di tratti, sotterranei e non, di fognatura non pubblica di qualsiasi lunghezza.

b) Impianto di pretrattamento

Complesso di opere civili ed ogni altro sistema finalizzato a ridurre il tenore di materiali (solidi, grassi, oli ed altro) nei liquami di scarico, mediante processi di natura fisico-meccanici.

c) Impianto di depurazione

E' un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema idoneo a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici e biologici e/o chimici.

d) Scarico

Qualunque immissione in fognatura con carattere continuativo, discontinuo od anche occasionale, di materiali solidi, liquidi o gassosi, pur

anche provenienti dal dilavamento di superfici esposte all'azione degli agenti meteorici.

e) Insediamiento civile

Uno o più edifici od installazioni, collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria e prestazioni di servizi, ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla successiva definizione di insediamento produttivo, che dia luogo esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da edifici ed insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile, sono considerate insediamenti civili, nei termini specificati dalla circolare del Comitato dei Ministri del 29 dicembre 1976 e dalle deliberazioni del medesimo Comitato datate 8 maggio 1980 e 28 maggio 1983 nonché dalla L.R. n. 13 del 23 marzo 1984.

f) Insediamiento produttivo

Uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, e in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni e che diano luogo a scarichi idrici di natura e qualità diverse da quelle degli scarichi provenienti da edifici o complessi abitativi.

g) Classificazione delle pubbliche fognature

(Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 7, Art. 32)

Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi:

- appartengono alla «prima classe» se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'Art. 4 della L.R. 7/83 ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, in uscita dall'emissario, rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 1 allegata alla L.R. n. 7/83;
- appartengono alla «seconda classe» se convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili, compresi quelli relativi a prestazioni di servizi purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 1 allegata alla L.R. 7/83.

h) Livelli di depurazione

(Legge Regionale 29 gennaio 1983, n. 7, Art. 33)

Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili in:

- di primo livello, nel caso in cui si effettui solo il pretrattamento. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
- di secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi, con eventuale recupero energetico.
Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dall'Art. 38 della L.R. 7/83 ed in forza degli Artt. 12, 13 e 14 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche, il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina degli scarichi pubblici e privati esistenti e futuri, aventi recapito nella pubblica fognatura del Comune di Busseto;
- b) la classificazione degli scarichi di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri per l'individuazione dei corpi idrici facenti parte del sistema di deflusso ed allontanamento delle acque reflue;
- d) le procedure per l'autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- e) la disciplina, sotto il profilo idraulico, tecnico-costruttivo, quantitativo e qualitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera b);
- f) la disciplina della corretta realizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- g) la disciplina dei conferimenti di liquami a mezzo autobotte;
- h) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell'immissione in pubbliche fognature;
- i) le prescrizioni e le procedure per attivare scarichi nelle pubbliche fognature, da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- l) la gestione amministrativa.

Il presente Regolamento sostituisce regolamenti e disposizioni locali precedenti che pertanto decadono alla sua entrata in vigore.

Art. 2 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, in ottemperanza alla vigente legislazione statale e regionale, si pone le seguenti finalità:

- disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi, esistenti e futuri, che recapitano nelle pubbliche fognature;
- gestione ottimale degli impianti fognari e depurativi;
- conseguimento dei livelli di qualità degli scarichi terminali delle pubbliche fognature previsti dalla L.R. n. 7/83;
- conseguimento degli obiettivi generali di risanamento e tutela delle acque di cui alla L.R. n. 9/83.

Art. 3 – Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti gli scarichi direttamente o indirettamente recapitanti in pubblica fognatura.

Il presente Regolamento, per quanto di competenza, è integrativo dei vigenti Regolamento Edilizio e Regolamento d'Igiene ed ha validità ed efficacia su tutto il territorio comunale.

Ferme restando le norme di cui alla L. 319/76 e successive modifiche e al D.P.R. n. 915/82, nonché le prescrizioni tecniche assunte nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 - Allegato 4 - e nella Direttiva del 30 dicembre 1980, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli Artt. 13 e 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4 – Obbligatorietà dell'allacciamento

Tutti gli insediamenti civili e produttivi, salvo quelli i cui scarichi siano dal servizio pubblico giudicati quali-quantitativamente incompatibili con l'impianto di depurazione terminale, situati all'interno delle aree servite direttamente dalla rete fognaria comunale, devono essere collegati ad essa ed osservare le prescrizioni del presente Regolamento.

In caso di inerzia o inadempienza dei soggetti interessati, il Sindaco emette specifiche Ordinanze; la mancata ottemperanza a queste disposizioni comporta la realizzazione d'ufficio delle opere con oneri a carico dei soggetti medesimi.

Art. 5 – Attivazione degli scarichi

L'attivazione di ogni nuovo scarico nella pubblica fognatura deve essere autorizzata dal Sindaco e parimenti debbono essere autorizzate dal Sindaco le opere civili necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento alla pubblica fognatura, nei modi, nei termini e secondo le procedure di cui al successivo Titolo III.

Tali disposizioni si applicano anche agli scarichi già esistenti nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Art. 6 – Canone per i servizi pubblici di fognatura e depurazione

I titolari degli scarichi di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono soggetti passivi del canone di fognatura e depurazione previsto dagli Artt. 16, 17 e 17/bis della legge 10/05/1976, n. 319, così come modificata con D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge con modifiche dalla legge 23 Aprile 1981, n. 153.

Art. 7 – Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento relative ai limiti di accettabilità è tassativamente vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo le seguenti sostanze:

1. reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione degli impianti fognari e depurativi e per i manufatti;
2. sostanze chimiche pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali o dannosi per gli impianti di depurazione e per il loro funzionamento;
3. sostanze solide o liquide che possono causare ostruzioni o danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento del depuratore quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, vetri, stracci, spazzatura, bitumi e residui oleosi in genere, etc neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici o industriali.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzine, benzene, ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosività e/o infiammabilità del sistema fognario;

- b) ogni quantità di petrolio o prodotti raffinati di esso, o prodotti derivati da oli da taglio che possono formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) qualsiasi sostanza che, direttamente o per combinazione con altre, possa essere classificata tossica e/o nociva ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione delle stesse;
- e) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture o aderire ai manufatti e reflui comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra 10 e 30 °C possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- f) materiali di risulta da impianti di pretrattamento (separatori di olii o grassi, vasche di sedimentazione, griglie meccaniche, flottatori, ecc. e fanghi da impianti di depurazione;
- g) rifiuti solidi urbani anche se sminuzzati a mezzo di trituratori e rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al punto 1.1.1. della Delibera C.I.M. del 27 luglio 1984;
- h) reflui aventi concentrazioni di argento superiori a quelle ottenibili dopo trattamento di recupero secondo le migliori tecnologie disponibili in commercio.

Tutte le sostanze sopra elencate dovranno essere stoccate a cura del titolare dello scarico in appositi contenitori e saranno assoggettati al regime autorizzatorio del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di contravvenzioni alla presente disposizione, ferme restando le sanzioni amministrative e penali dalle leggi vigenti in materia, si applica l'Art. 2034 del Codice Civile sul risarcimento danni.

Art. 8 - Altri divieti

I limiti di accettabilità fissati dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo, o comunque non derivanti dal ciclo lavorativo; è altresì vietata la diluizione degli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al n. 10 dell'Allegato A, con acque provenienti da operazioni di raffreddamento e lavaggio o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali

stessi.

Art 9 - Corpi idrici

I Comuni provvedono a classificare i corpi idrici attraversanti i centri urbani attualmente destinati a recettori di scarichi fognari come:

- parte integrante della rete fognante pubblica ed in tal caso se ne deve prevedere la completa tombatura nonché il rispetto delle disposizioni contenute nelle LL.RR. 7/83 e 42/86;
- acque superficiali ed in tal caso gli scarichi in essi afferenti devono, a seconda della loro classificazione, essere assoggettati alle disposizioni della L. 319/76 o della L.R. 7/83.

In attesa di tali deliberazioni valgono le norme transitorie di cui al successivo Titolo IX artt. 40 e 41.

TITOLO III

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 10 - Generalità

Il presente Regolamento, tenuto conto dei criteri generali di classificazione degli scarichi stabiliti dalla L.R. 7/83 e della tipologia degli insediamenti recapitanti nelle pubbliche fognature suddivide gli scarichi nelle seguenti due fondamentali classi:

- scarichi di CLASSE I - se provenienti da insediamenti civili così come definiti al Titolo I, lettera e) del presente Regolamento;
- scarichi di CLASSE II - se provenienti da insediamenti produttivi così come definiti al Titolo I, lettera f) del presente Regolamento.

Art. 11 – Scarichi civili

Sono attribuiti alla Classe I a norma del precedente articolo 10 e a loro volta suddivisi nelle seguenti sottoclassi:

sottoclasse IA

se provenienti da :

- abitazioni e uffici;
- insediamenti non abitativi adibiti ad attività di ristorazione, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, di servizio, produttiva e a centri di ricerca pubblici e privati, i quali diano origine ad acque reflue provenienti esclusivamente da servizi igienici.

Sottoclasse IB

se provenienti dai sottoelencati insediamenti, purchè le acque reflue rispettino i limiti di accettabilità della Tab. I L.R. 7/83:

- insediamenti non abitativi, di cui alla sottoclasse IA, che diano origine ad acque reflue non derivanti esclusivamente da servizi igienici;
- insediamenti adibiti ad attività sanitaria;
- insediamenti produttivi che non utilizzino, nel corso del processo lavorativo, alcune delle seguenti sostanze

- ❖ Argento
- ❖ Arsenico
- ❖ Berillio
- ❖ Cadmio
- ❖ Cromo III e Cromo IV
- ❖ Mercurio
- ❖ Nichel
- ❖ Piombo
- ❖ Rame
- ❖ Selenio
- ❖ Tellurio
- ❖ Zinco
- ❖ Cianuri
- ❖ Fibbre di amianto
- ❖ Idrocarburi e/o oli minerali
- ❖ Fenoli
- ❖ Solventi organici aromatici
- ❖ Solventi organici clorurati
- ❖ Composti organici azotati
- ❖ Pesticidi

- insediamenti adibiti a trasformazione di prodotti agricoli;

Art. 12 - Scarichi produttivi

Sono attribuiti alla Classe II a norma del precedente Art. 10 se provenienti da insediamenti produttivi che utilizzino, nel corso della lavorazione, una o più delle seguenti sostanze:

- ❖ Argento
- ❖ Arsenico
- ❖ Berillio
- ❖ Cadmio
- ❖ Cromo III e IV
- ❖ Mercurio
- ❖ Nichel
- ❖ Piombo
- ❖ Rame
- ❖ Selenio
- ❖ Tellurio
- ❖ Zinco
- ❖ Cianuri
- ❖ Fibre di amianto
- ❖ Idrocarburi e/o oli minerali
- ❖ Fenoli
- ❖ Solventi organici aromatici

- ❖ Solventi organici clorurati
- ❖ Composti organici azotati
- ❖ Pesticidi

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 13 - Disciplina degli scarichi di classe IA

Le autorizzazioni degli scarichi appartenenti alla classe IA vengono rilasciate a seguito del parere tecnico, sotto il profilo della compatibilità idraulica dei competenti uffici comunali.

Art. 14 - Disciplina degli scarichi di classe IB e loro limiti di accettabilità

Gli scarichi di classe IB non sono di norma ammessi in pubblica fognatura senza aver subito, a seconda della attività, trattamento in impianto di depurazione o pretrattamento fisico-meccanico.

In ogni caso tali scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità della Tab. I di cui alla L.R. 7/83, così come recepita nell'Allegato A del presente Regolamento, prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

Tali limiti tabellari potranno essere superati, previo stipula di apposite convenzioni, nel caso di recapito in pubblica fognatura:

- di 1° classe di cui alla L.R. 7/83, provviste di impianto di 1° livello, per quegli scarichi i cui titolari concorrano finanziariamente al potenziamento delle possibilità epurative dell'impianto di trattamento terminale,
- provvista di impianto di depurazione di 2° livello, qualora tale impianto sia in grado di trattare scarichi non rientranti nei limiti previsti dalla già citata Tab. I L.R. 7/83;

Per il rilascio della autorizzazione allo scarico il Sindaco tiene conto della compatibilità idraulica e del parere igienico-sanitario del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L., contenente anche la valutazione dell'idoneità dei sistemi di trattamento previsti.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il Sindaco, previa acquisizione di contratto stipulato da parte del titolare dello scarico con Enti o Ditte autorizzate a raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, rilascia, limitatamente a quanto immesso in

fognatura, l'autorizzazione temporanea allo scarico, della durata del medesimo contratto.

A riprova dell'avvenuto conferimento dei reflui speciali e/o tossico nocivi di cui sopra, copia della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all'art. 3, 3° comma, della L. 475/88, deve pervenire anche ai competenti uffici comunali.

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie o a laboratori di analisi cliniche, debbono subire un trattamento di disinfezione prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

Art. 15 — Disciplina degli scarichi di classe II e loro limiti di accettabilità

Il trattamento comunque da prevedere per gli scarichi di classe IIB dovrà garantire il conseguimento dei limiti della Tab. A di cui alla Legge 10 Maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, per i sottoelencati parametri:

- ❖ Arsenico
- ❖ Berillio
- ❖ Cadmio
- ❖ Cromo III e IV
- ❖ Mercurio
- ❖ Nichel
- ❖ Piombo
- ❖ Rame
- ❖ Selenio
- ❖ Tellurio
- ❖ Zinco
- ❖ Cianuri
- ❖ Idrocarburi ed oli minerali
- ❖ Fenoli
- ❖ Solventi organici aromatici
- ❖ Solventi organici clorurati
- ❖ Composti organici azotati
- ❖ Pesticidi

e dei limiti della Tabella I di cui alla L.R. 7/83, relativamente alle seguenti sostanze:

- ❖ materiali in sospensione
- ❖ BOD5
- ❖ COD
- ❖ Fosforo totale
- ❖ Azoto ammoniacale nitroso e nitrico
- ❖ Tensioattivi

Questi ultimi limiti tabellari possono essere superati qualora l'impianto di depurazione terminale abbia una capacità di abbattimento tale da sopperire all'innalzamento del carico inquinante oppure qualora i produttori di tali scarichi concorrano finanziariamente al potenziamento dell'impianto centralizzato di depurazione.

Il superamento dei limiti della Tab. A dei parametri di cui alla precedente tabella può avvenire solo e con la sussistenza dei requisiti impiantistici di cui sopra nonché previo parere del Servizio Igiene Pubblica.

In tali casi deve essere stipulata apposita convenzione e si debbono rispettare le prescrizioni dell'ente gestore dell'impianto.

Ai fini della verifica del rispetto dei prescritti limiti di accettabilità potrà essere predisposta sugli scarichi di classe IIB l'installazione di idonei strumenti di controllo.

L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dal Sindaco tenendo conto della compatibilità idraulica e del parere igienico-sanitario dell'U.S.L.

Nel parere di competenza il Servizio di Igiene Pubblica procederà pure alla valutazione dell'idoneità della tecnologia depurativa prevista in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, con riserva di non accettare tecnologie che non siano le migliori disponibili quando quelle proposte non offrano adeguate garanzie di affidabilità.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 7 del presente Regolamento si darà corso all'autorizzazione allo scarico limitatamente a quanto immesso in fognatura, procedendo con le modalità di cui al precedente Art. 14 per quanto concerne le sostanze stoccate.

Art 16 — Pozzetto di campionamento

Al fine di permettere il campionamento degli effluenti, per stabilirne il rispetto dei dovuti limiti tabellari, è fatto obbligo di installare idonei pozzetti di campionamento a monte dell'immissione in fognatura degli scarichi della sottoclasse IB e della classe II.

Art 17 — Adeguamento al presente Regolamento degli scarichi esistenti

Gli scarichi esistenti recapitanti in pubblica fognatura devono adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento.

In particolare per l'adeguamento degli scarichi delle classi IB e II, di cui ai precedenti Artt. 11 e 12, il Sindaco provvede con propria ordinanza

fissando contestualmente tempi e modi per l'esecuzione delle relative opere.

Nel caso i soggetti obbligati non eseguano le suddette opere entro i tempi e nei modi ordinati, il Sindaco, previa diffida, può disporre:

- l'interruzione dello scarico;
- l'esecuzione diretta dei lavori a spese del soggetto obbligato.

Il Sindaco, in caso di avvio dei lavori a cura del soggetto obbligato, può sospendere l'esecutività dell'ordinanza di interruzione dello scarico.

Art. 18 - Adeguamento limiti tabellari

Qualora la normativa statale o regionale modifichi in senso più restrittivo i limiti tabellari, questi ultimi si intendono recepiti dal presente Regolamento anche in assenza di specifici atti deliberativi.

Art. 19 - Accertamenti e controlli

Allo scopo di verificare il rispetto del presente Regolamento dei limiti tabellari stabiliti dalle leggi vigenti e delle prescrizioni disposte con ordinanza sindacale di cui al precedente Art. 17, sono autorizzati sopralluoghi di accertamento e di controllo negli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura, ai sensi degli Artt. 6 e 14 della Legge 319/76 e dell'Art. 38 della L.R. 7/83.

Sono preposti ad effettuare i suddetti accertamenti e controlli:

- gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che possono avvalersi anche del personale tecnico del Presidio Multizonale di Prevenzione;
- i tecnici dell'ente gestore degli impianti centralizzati di depurazione;
- gli ufficiali e gli agenti di P.G. e di P.S.;
- I Vigili Urbani ed i tecnici comunali, cui competono anche gli accertamenti in materia tariffaria.

I tecnici comunali e quelli dell'ente gestore degli impianti depurativi, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 358 del Codice Penale.

Durante le prescritte operazioni di controllo possono essere assunte tutte le informazioni necessarie alla verifica della corretta classificazione degli scarichi.

Delle operazioni di accertamento e controllo è redatto apposito verbale, copia del quale viene consegnato al titolare dello scarico e/o al proprietario del terreno responsabile in solido.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio nelle forme ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 20 - Revoca autorizzazione allo scarico

Il Sindaco, in caso di accertata non rispondenza degli scarichi ai limiti tabellari prescritti revoca l'autorizzazione allo scarico, e dispone, previo parere del Servizio Igiene Pubblica, l'eventuale riclassificazione dello scarico stesso.

Art. 21 – Campionamenti ed analisi

Le determinazioni analitiche sono effettuate su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al ciclo produttivo, ai tempi ed ai modi di sversamento, alla portata ed alla durata degli scarichi.

Le operazioni di prelievo e quelle analitiche sono effettuate a norma delle vigenti leggi. In particolare le analisi dei campioni devono essere effettuate secondo le metodiche previste dalla L. 319/76, come modificata dall'Art. 22 della L. 650/79. ("Metodi analitici per le acque" – pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle acque – IRSA / CNR e successivi aggiornamenti).

TITOLO V

REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 22 – Obbligatorietà dell'autorizzazione

Chiunque debba realizzare un allacciamento alla pubblica fognatura o comunque effettuare uno scarico o modificarne le caratteristiche qualitative e quantitative, deve presentare apposita domanda di autorizzazione al Sindaco secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, anche se ciò non comporta l'esecuzione di opere edilizie.

Sono pertanto obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico:

- a) i titolari di richiesta di concessione edilizia per la costruzione di edifici, qualunque ne sia la destinazione d'uso, o per essi, i titolari delle attività da svolgersi negli edifici in questione, contestualmente alla richiesta di C.E.;
- b) i titolari di richiesta di concessione edilizia per ampliamento, ristrutturazione, restauro, cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti e i titolari di richiesta di autorizzazione edilizia o, per essi, i titolari delle attività ivi svolte, qualora ne consegua una variazione qualitativa e/o quantitativa degli scarichi terminali, contestualmente alla richiesta di C.E. o di A.E.;
- c) i proprietari di insediamenti esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura, ovvero i titolari delle attività ivi svolte, qualora per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie pubbliche o private, sia possibile il collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi non allacciati in precedenza. prima della realizzazione delle opere;
- d) i proprietari di insediamenti, ovvero i titolari delle attività ivi svolte, allacciati alla pubblica fognatura i quali, a seguito di variazioni delle modalità gestionali, alterino le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, prima della attivazione dei nuovi scarichi;
- e) chiunque intenda modificare il recapito del proprio scarico anche se ciò non ne comporta alterazioni quali-quantitative, prima della realizzazione del nuovo allaccio.

Art. 23 — Domanda di autorizzazione allo scarico. Documentazione necessaria

La domanda di autorizzazione, redatta su apposito modulo compilato in duplice copia, di cui uno in bollo, deve essere rivolta al Sindaco contestualmente alla richiesta concessione o di autorizzazione edilizia.

Tale domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

A. Planimetria catastale in scala 1:1.000 1:2.000 con individuazione:

- a.1 dell'insediamento da cui traggono origine gli scarichi da attivare;
- a.2 della rete fognaria pubblica esterna all'insediamento con indicazione del senso di scorrimento delle acque, dei pozzetti di ispezione ed eventuali caditoie immediatamente a monte e valle del punto (o dei punti) di immissione nella pubblica fognatura;
- a.3 della localizzazione del pozzetto terminale (o dei pozzetti terminali) della rete (o delle reti) all'interno dell'area cortilizia.

B. Planimetria generale dell'insediamento in scala 1:500 o 1:200 con evidenziati i seguenti elementi:

- b.1 edifici che formano l'insediamento, loro destinazione d'uso, quote di caposaldo degli edifici, indicazione delle colonne montanti di scarico e/o dei punti interni di prima formazione di acque reflue; sistemazione esterna dell'area cortilizia (per insediamenti di grandi dimensioni è consentita la scala 1:1.000);
- b.2 schema della rete fognante interna (planimetria e sezioni quotate, materiali), quote significative per l'individuazione della sua profondità di imposta rispetto al piano campagna ed alla rete fognante pubblica;
- b.3 opere ed impianti di trattamento e/o pretrattamento e pozzetto di campionamento (planimetrie e sezioni quotate);
- b.4 schema della rete all'interno dell'area cortilizia con evidenziati caditoie e pozzetti d'ispezione e/o prelievo;
- b.5 schema delle condotte di adduzione idrica dell'acquedotto comunale fino agli edifici ovvero fino ai punti di presa esterna e/o opere di captazione, accumulo e depurazione delle acque potabili.

C. Relazione tecnica descrittiva delle opere di trattamento e/o pretrattamento.

D. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deve essere presentato il rilievo esecutivo delle opere fognarie realizzate, completo di quote, pendenze, diametri delle condutture, quote di caposaldo.

La documentazione tecnica di cui al presente articolo deve essere firmata da tecnico abilitato alla progettazione di opere edilizie e l'attività di direzione lavori sarà assunta da tecnico parimenti abilitato.

Gli elaborati, oltre agli elementi di cui al presente articolo, devono contenere ogni dettaglio ritenuto utile al conseguimento delle finalità del presente Regolamento.

Gli Uffici competenti possono richiedere documentazioni integrative rispetto a quelle fissate nel presente articolo nel caso di interventi di particolare complessità ed incidenza ambientale.

Le funzioni istruttorie sono attribuite ai competenti Uffici Comunali che acquisiranno anche il parere dell'U.S.L., nei casi previsti al Titolo IV.

Art 24 - Autorizzazioni

Le autorizzazioni allo scarico sono caratterizzate da:

1. denominazione del titolare (persona fisica o giuridica);
2. dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico;
3. classificazione dello/degli scarico/i;
4. prescrizioni.

A seguito della richiesta di autorizzazione allo scarico di cui agli articoli precedenti, il Sindaco rilascia i seguenti atti amministrativi:

1. Autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie necessarie per l'allacciamento alla pubblica fognatura, contestualmente al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, ai soggetti di cui al precedente art. 22 lettere a), b), c), e):
2. Autorizzazione provvisoria all'attivazione dello scarico con le seguenti modalità:
 - contestualmente al rilascio di abitabilità/agibilità, ai soggetti di cui al precedente art. 22 lettere a) e b);

- previa verifica tecnica da parte degli Uffici Comunali preposti, ai soggetti di cui al precedente art. 22 lettere c) ed e);
- a seguito della presentazione di domanda di autorizzazione allo scarico, ai soggetti di cui al precedente art. 22 lettera d), in presenza dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Servizio di Igiene Pubblica.

L'autorizzazione allo scarico deve intendersi automaticamente decaduta in caso di arbitraria modifica di uno o più degli elementi caratterizzanti la stessa (punti 1, 2 e 3 del presente articolo).

Art. 25 – Revoca dell'autorizzazione allo scarico

La verifica del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio (punto 4 del precedente articolo) comporta la revoca del medesimo.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE RELATIVE AGLI SCARICHI IN FOGNATURA

Art. 26 — Prescrizioni generali

Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere realizzati in modo da consentire eventuali controlli.

Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni private non devono eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.

Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o sistemazione di una strada, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono sempre a carico dell'utente.

Tali opere possono essere realizzate dall'interessato previa specifica autorizzazione che è rilasciata dall'Amministrazione Comunale accertata la corrispondenza dell'intervento ai necessari requisiti tecnici.

Tutte le opere fognarie e quelle manutentive da eseguirsi in sede stradale o in spazi pubblici o di uso pubblico, sono realizzate dal Comune secondo le modalità del presente Regolamento.

Fatte salve le prescrizioni del Regolamento Edilizio, i condotti pluviali di edifici direttamente prospicienti su suolo pubblico, al di sopra del piano stradale non debbono sporgere dal fronte degli stessi per una altezza di m. 3.00 ed al di sotto del medesimo piano stradale non debbono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale fino ad una profondità di m. 1.50. Le incassature nel muro, ove occorrenti, dovranno essere eseguite a spese del proprietario, contemporaneamente alle opere di allacciamento.

Art. 27 — Canalizzazioni di scarico in aree pubbliche o di uso pubblico

La condotta dell'allacciamento dovrà essere collocata in opera su sottofondo di sabbia, ad una profondità di m. 0.80 dalla quota del piano viabile o del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici, già esistenti nel sottosuolo, tale da

permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione o conservazione.

Tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condotte, dovranno essere riempiti con sabbia o inerte stabilizzato e compattati. Tale materiale sarà ben stipato, innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare in seguito avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale.

Per le strade bitumate gli scavi dovranno essere riempiti con compattato fino ad una quota inferiore di cm. 12 dal piano viabile; quindi dovranno essere eseguiti uno strato bituminoso 15/30 e successivamente un conglomerato bituminoso 0/3 di cm. 2 (manto d'usura); per le strade a macadam il riempimento degli scavi dovrà essere fatto fino a quota stradale e saturato in superficie con polvere di frantoio; per le strade pavimentate con masselli di granito o cubetti di porfido gli scavi dovranno essere riempiti con compattato fino a 10 cm. dal piano d'appoggio degli stessi quindi dovrà essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio, fatte salve eventuali ed ulteriori prescrizioni degli uffici competenti.

In banchina gli scavi devono essere riempiti con compattato ben stipato e saturato in superficie con polvere di frantoio sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero essere d'intralcio allo sfalcio dell'erba della banchina stessa; in campagna gli scavi dovranno essere riempiti oltre che di sabbia per cm. 20 sopra il tubo stesso dal terreno di risulta, sopprimendo gli eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfalcio dell'erba.

I lavori, sia in sede stradale che in banchina, dovranno essere eseguiti per tratti successivi. Ciascun tratto non potrà essere iniziato se prima non si sarà provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.

È vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate e formare nel piano viabile deposito di materiale, macerie e attrezzi.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta concessionaria è obbligata ad apporre valide barriere atte a garantire la sicurezza del transito.

Le segnalazioni durante le ore diurne saranno fatte con cavalletti e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, oltre a quelle ulteriori segnalazioni che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali o dal Comando dei Vigili Urbani.

Nelle ore notturne le segnalazioni saranno fatte anche mediante luci rosse. Un servizio di guardia assicurerà, per il periodo notturno, l'efficiente continuità delle anzidette segnalazioni luminose.

Alle disposizioni del presente articolo sono soggetti anche i proprietari degli edifici posti lungo strade private in quanto, tali strade private sono ritenute cortili Comuni agli edifici stessi.

Art 28 — Canalizzazione di scarico interne alle aree cortilizie private

Le canalizzazioni all'interno delle aree cortilizie private devono essere realizzate in modo da garantire la perfetta impermeabilità.

Le tubazioni e i giunti della rete di deflusso delle acque nere dovranno assicurare la perfetta tenuta idraulica corrispondente ai requisiti fissati dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione e alle norme dettate dal Comitato Interministeriale già richiamato nel presente Regolamento.

L'area cortilizia dovrà essere dotata di apposite bocche per la captazione delle acque meteoriche in numero e posizione adeguati alla superficie ed al tipo di pavimentazione dell'area di cui assicurare il drenaggio.

Le canalizzazioni, poste in opera con adeguato rinfiacco in calcestruzzo, dovranno essere realizzate secondo tratte rettilinee di pendenza non inferiore allo 0,5% raccordate nei punti di innesto di altre tubazioni e/o di cambiamento di direzione, mediante pozzetti di dimensioni adeguate a quelle delle tubazioni ivi concorrenti; tali pozzetti dovranno essere dotati di chiusini di accesso per ispezione e pulizia posti alla quota del piano campagna.

La rete di deflusso delle acque nere dovrà risultare ad una quota del piano campagna costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione idrica.

All'interno delle aree cortilizie private, dovrà essere attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque nere e quella per il deflusso e l'allontanamento delle acque meteoriche. In caso di pubblica fognatura di tipo misto sarà ammessa la confluenza delle reti in corrispondenza del tronco finale di adduzione alla pubblica fognatura previo sifone.

Sul tronco finale della rete fognante interna, dovrà prevedersi l'installazione di sifone Firenze a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Nei caso la canalizzazione interna dovesse risultare più bassa della fognatura pubblica od avere una pendenza riferita al punto di immissione, inferiore al 2%, il proprietario previa specifica autorizzazione, potrà

provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica munita di valvola di ritegno, costituita da pompa pescante in pozzetto di raccolta di volume utile totale non inferiore a mc. 0,5 ogni 100 mq. di superficie servita, e comunque non inferiore a mc. 1,00.

Nel caso di insediamenti produttivi e civili IB oltre alle disposizioni sopra riportate, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. separazione tra le reti convoglianti le acque di processo, le acque meteoriche e le acque degli scarichi idroigienici di tipo civile. La confluenza tra le varie reti è possibile solo a valle del pozzetto di campionamento delle acque di processo;
2. realizzazione di apposito pozzetto, di facile accessibilità, per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle acque scaricate nel caso di impianti e/o opere per la depurazione e/o il pretrattamento delle acque di processo, a valle dell'impianto di depurazione e/o pretrattamento; analogo pozzetto dovrà essere realizzato anche in assenza di tali impianti a monte dell'immissione nella pubblica fognatura;
3. installazione di un adeguato sistema di chiarificazione e/o disoleatura delle acque meteoriche qualora queste ultime, in rapporto alle attività esercitate, siano anche solo potenzialmente contaminanti. Le condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche dovranno in tal caso mantenersi separate da quelle relative agli altri scarichi e pervenire separatamente alla rete fognaria, salva l'eventuale possibilità di confluenza nello scarico terminale dell'insediamento, a valle dell'impianto di chiarificazione e/o disoleazione. I fanghi originati da tali trattamenti dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate, comunque autorizzate ai sensi del DPR 915/82.

Art 29 - canalizzazioni di scarico all'interno dei fabbricati

Nella costruzioni delle canalizzazioni interne ai fabbricati verranno osservate le seguenti prescrizioni:

- tubazioni e raccordi delle reti di scolo delle acque luride dovranno essere di materiale idoneo, impermeabile, termoresistente, inattaccabile dall'azione chimica e fisica delle acque e di dimensioni conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione;
- tubazione e giunti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed in grado di sopportare eventuali sovrappressioni conseguenti ad aumenti di carico della rete pubblica;

- i tratti suborizzontali delle tubazioni dovranno mantenere una pendenza non inferiore al 5%;
- le canalizzazioni dovranno essere realizzate con apertura alle estremità per l'accesso, l'ispezione, lo spurgo e la pulizia, fermo restando che tali aperture dovranno risultare chiuse con tappi a perfetta tenuta;
- dovranno essere previsti e posti in opera pezzi speciali di raccordo in corrispondenza di ogni immissione e di ogni cambiamento di direzione;
- le condutture di scarico delle latrine dovranno essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili;
- le condutture di scarico saranno di regola verticali e prolungate sopra il tetto, coronate da mitria ventilatrice sifonate al piede;
- tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, etc. dovranno essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto;
- tutti gli scarichi provenienti da volumi fuori terra o comunque superiori alla quota stradale dovranno pervenire alla rete fognaria a servizio dell'area senza sollevamento alcuno e risultare separati dagli eventuali scarichi di volumi interrati o seminterrati:
- tutti gli scarichi provenienti da volumi seminterrati o interrati, comunque da mantenersi separati da quelli provenienti da volumi fuori terra, dovranno, se del caso, pervenire alla fognatura a servizio dell'area mediante sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica, munita di valvola di ritegno, costituita da pompa pescante in pozzetto di raccolta di volume utile totale non inferiore a mc. 0,5 ogni 100 mq. di superficie servita, e comunque non inferiore a mc. 1,0;
- le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, ne fungere da esalatori;
- è fatto divieto di far pervenire alla fognatura i residui derivanti da trituratorie di cibi e/o rifiuti.

Per gli insediamenti direttamente prospicienti su aree pubbliche o ad uso pubblico, valgono anche le disposizioni di cui ai capoversi 5, 6, 7, e 8 del precedente Art. 28. Qualora gli scarichi derivanti da tali insediamenti siano classificati come produttivi o civili IB debbono essere osservate anche le prescrizioni di al capoverso 9, punti 1 e 2 del succitato Art. 28.

Art. 30 — Contenitori di sostanze pericolose

Onde evitare, in caso di sversamento accidentale, la contaminazione delle acque fognarie, i contenitori di sostanze pericolose, così come individuate nel Decreto del Ministero Sanità n. 555 del 25.7.87 debbono essere collocati entro adeguati bacini di raccolta realizzati in modo da garantire la perfetta impermeabilità.

Art. 31 - Strumenti di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

Il Sindaco, tramite gli Uffici Comunali competenti può prescrivere idonei strumenti misuratori dei volumi scaricati in fognatura.

Del pari il Sindaco, con propria ordinanza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 10.5.76 n. 319, così come modificato con Legge 24.12.79 n. 650, può disporre la posa in opera nei pozzetti di campionamenti di scarichi anche solo potenzialmente pericolosi, di adeguati strumenti per il controllo qualitativo in continuo dei reflui scaricati.

Le spese relative, comprese quelle di manutenzione e gestione di tali strumenti, si intendono a carico del titolare dello scarico.

Art. 32 - Norme per la gestione degli impianti di depurazione privati

La gestione degli impianti di depurazione privati deve essere costantemente improntata al conseguimento della migliore qualità degli effluenti così da garantire il rispetto dei limiti fissati dalle leggi in vigore e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Gli impianti devono essere sottoposti a periodica manutenzione per garantirne il corretto funzionamento da dimostrarsi anche attraverso periodici controlli analitici sugli effluenti.

Le operazioni di verifica devono essere annotate su apposito registro numerato, a disposizione dei soggetti abilitati al controllo, unitamente a copia dei referti analitici.

Art. 33 - Guasti degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali

I soggetti interessati devono tempestivamente comunicare, a mezzo telefono e successivamente in forma scritta, al Sindaco, alla U.S.L. competente e all'Ente gestore del servizio di depurazione i seguenti accadimenti.

- guasti agli impianti di trattamento e/o depurazione;

- alterazioni quali-quantitative accidentali delle acque scaricate;
- sversamento accidentale in pubblica fognatura di qualsiasi sostanza di cui al precedente art. 7;

L'obbligo della comunicazione e della sua tempestività è disposto allo scopo di contenere gli effetti dannosi dei suddetti accadimenti mediante la rapida adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 34 – Rispetto delle prescrizioni

Le prescrizioni di cui al presente Titolo VI debbono essere assicurate in sede di realizzazione delle opere edilizie di gestione degli eventuali impianti di pretrattamento e/o trattamento e di controllo degli scarichi.

TITOLO VII

CONFERIMENTO DI LIQUAMI ED ACQUE REFLUE

Art. 35 – Conferimenti consentiti

È consentito, nell'ambito del Comune o del bacino afferente all'impianto, il conferimento presso i depuratori al servizio delle pubbliche fognature, mediante mezzi di trasporto all'uopo autorizzati, dei liquami provenienti dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri e dei:

1. fanghi residui provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche e da altri impianti di depurazione delle acque reflue che presentano una composizione analoga a quella delle acque reflue domestiche;
2. fanghi residui delle fosse settiche e di altri dispositivi analoghi per il trattamento delle acque reflue;
3. fanghi residui provenienti da impianti di depurazione diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2 se costituiti prevalentemente da sostanze organiche o comunque assimilabili ai punti 1 e 2.

Tale conferimento è ammesso nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni fissate dall'ente gestore dell'impianto di depurazione.

Fatta salva la disciplina prevista dal D.P.R. 915/82, il conferimento di liquami e di acque reflue, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, effettuato direttamente dal titolare o a mezzo di ditta specializzata e dotata di apposita autorizzazione deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco previo parere dell'ente gestore dell'impianto di depurazione.

Nel caso di conferimenti periodici o continuativi il Sindaco può disporre l'obbligo della stipula di apposita convenzione.

Ogni conferimento può essere sottoposto a campionatura onde consentire controlli analitici del liquame.

Il conferimento dei liquami può essere sospeso in qualsiasi momento ove venga constatato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche dichiarate.

Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto conferito.

In caso contrario la sospensione sarà confermata e l'autorizzazione revocata.

Art. 36 — Modalità relative al trasporto

Il trasporto dei liquami deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti durante il trasporto.

Tali veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'ente che effettua il trasporto nonché l'indicazione del tipo di carico.

Art. 37 — Documento di accompagnamento e prescrizioni cautelari

I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'Art. 36, ad eccezione di quelli civili di classe IA, all'atto dell'affidamento del trasporto stesso sono tenuti ad emettere su apposito modulo una dichiarazione indicante la quantità e la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonché il nominativo ed il recapito del destinatario.

Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario, i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.

Detti moduli verranno periodicamente rimessi in copia a cura del committente all'U.S.L. competente per territorio.

Il committente ed il trasportatore devono osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie affinché tali operazioni non siano causa di inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali.

Gli stessi dovranno pure dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atto ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria, nonché il Sindaco, quale autorità sanitaria locale.

La ditta incaricata del trasporto dovrà sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente, da attuarsi secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE E SANZIONI

Art. 38 — Determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e di depurazione. Autodenuncia

Sono tenuti all'autodenuncia per la determinazione delle tariffe relative ai pubblici servizi di fognatura e depurazione i soggetti passivi di canoni di cui agli Artt. 16 e seguenti della L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale autodenuncia indirizzata al Sindaco deve avvenire con le seguenti modalità:

- a) i titolari di scarichi civili sottoclasse IA, che provvedono all'auto approvvigionamento idrico mediante pozzi, entro il 31 Gennaio di ogni anno devono comunicare i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente;
- b) i titolari di scarichi civili sottoclasse IB e produttivi (classe II) devono comunicare entro il 31 Gennaio di ogni anno gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, nei seguenti termini;
 - b.1 - Caratteristiche quantitative: devono essere denunciate i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto e/o da ciascun pozzo di auto approvvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, entrambi desunti dalla lettura di appositi contatori, e/o attraverso altre forme di auto approvvigionamento nonché i prelievi idrici complessivi;
 - b.2 - Caratteristiche qualitative: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi alle acque scaricate, da desumersi dai referti analitici di cui al precedente Art. 32, da eseguirsi anche in assenza di apposito impianto di depurazione.
In particolare devono essere dichiarati i valori di COD, BOD₅, solidi sospesi, ammoniaca, nitriti, nitrati, fosforo e di ogni altro parametro caratterizzante lo scarico, in funzione della tipologia produttiva.

Per ogni scarico terminale la denuncia deve risultare corredata da almeno un certificato di analisi relativo a campione medio effettivamente rappresentativo delle acque rilasciate.

La determinazione dei volumi cui applicare i canoni di fognatura e depurazione avviene in base alle prescrizioni delle apposite deliberazioni regionali, annualmente adottate ai sensi del 2° comma dell'Art. 17/bis

della L. 319/76 così come modificata con D.L. 28/2/81, n. 38. convertito, con modifiche nella L. 23.4.81, n. 153.

Il Sindaco può disporre controlli d'ufficio attraverso i propri organici tecnici e/o quelli dell'U.S.L. sia per quanto attiene gli aspetti quantitativi sia qualitativi al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe e per l'accertamento della veridicità dei valori denunciati.

In caso di discrepanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, l'applicazione del canone di fognatura e depurazione avviene sui dati emersi dai controlli disposti dal Sindaco.

I campionamenti e le analisi sono effettuati secondo la procedura di cui all'Art. 21 del presente Regolamento.

Art. 39 - Sanzioni

Salva l'applicazione, ove previsto, delle eventuali sanzioni penali e di quelle disposte dalle leggi tributarie, la violazione alle norme del presente Regolamento è punita nei modi previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e dagli Artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P.. approvato con R.D. 3.3.34 n. 383.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma del citato Art. 107, il verbale di accertamento della violazione deve indicare gli eventuali danni anche non apparenti arrecati a terzi e/o al Comune.

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dagli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 e 37 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa di L. 100.000 (L. 300.000 in caso di recidiva).

Chiunque non provveda alla tempestiva comunicazione prevista dall'Art. 33 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adeguare l'entità delle sanzioni amministrative previste nel presente articolo.

Chiunque effettua un nuovo scarico senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare detto scarico dopo che l'autorizzazione sia stata revocata, è punito con le sanzioni penali previste dalla L. 10.5.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 — Corpi idrici ricompresi nella pubblica fognatura

Si considerano facenti parte della rete fognaria i tratti dei corpi idrici naturali o artificiali, purché continuativamente tombati, che recapitino in via diretta o mediata ad impianti pubblici di depurazione, dopo aver attraversato aree urbane, centri frazionali, centri abitati così come definiti dal D.M. 2.4.68 n. 1444, ed averne accolto, anche se solo parzialmente, direttamente od a mezzo di subsistemi fognari, le relative acque reflue.

I corpi idrici di cui sopra si considerano «continuativamente tombati» se mantengono la copertura, da qualsiasi punto questa abbia inizio a monte dell'area urbana ininterrottamente sino all'impianto di depurazione.

Gli scarichi recapitanti in tali corpi idrici, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 41 — Corpi idrici non ricompresi nella pubblica fognatura

Non si considerano ricompresi nella pubblica fognatura i corpi idrici, così come individuati al precedente art. 40, che scorrano a cielo aperto o che presentino tombature non continuative.

Gli scarichi recapitanti in questi corpi idrici sono disciplinati, a seconda della loro classificazione, dalle disposizioni della L. 319/76 e della L.R. 7/83.

Art. 42 - Identificazione dei corpi idrici non ricompresi nelle pubbliche fognature

I corpi idrici definiti al precedente Art. 41 sono indicati nella planimetria costituente Allegato B del presente Regolamento.

La planimetria di cui al presente articolo viene aggiornata e modificata con ordinanza del Sindaco in relazione allo sviluppo urbanistico del centro urbano principale, dei centri frazionali e dei centri abitati del territorio comunale e/o all'esecuzione di manufatti ed opere per il convogliamento e/o depurazione degli scarichi.

Art. 43 - Ristrutturazione rete fognaria

In caso di ristrutturazione di reti esistenti il Sindaco provvede con propria ordinanza a:

- fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e della documentazione tecnica prevista dal presente Regolamento;
- imporre e regolamentare l'eventuale modifica o ricostruzione delle reti interne alle proprietà private, ivi comprese la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere;
- fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 44 – Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale di igiene e sanità pubblica e di tutela ambientale.

Art. 45 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce a tutti gli effetti ogni altra regolazione della materia.

ALLEGATO A

PARAMETRI		LIMITI DI ACCETTABILITA'	
		TABELLA A	TABELLA I
		L. 319/76	L.R. 7/83
1)	PH	5,5 ÷ 9,5	5,5 ÷ 9,5
2)	Temperatura °C	/	30
3)	Colore	non percettibile (Diluizione 1:20 su spessore 10 cm)	non percettibile (Diluizione 1:20 su spessore 10 cm)
4)	Materiali grossolani	Assenti	Assenti
5)	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	Assenti
6)	Materiali in sospensione totale mg/l	80	700
7)	BOD ₅ mg/l	40	300
8)	COD mg/l	160	700
9)	Rapporto COD/BOD ₅	/	2,2
10)	Metalli e non metalli tossici totali (As. Cd. Cr. Hg. Ni. Pb. Se. Zn.) ¹⁾	3	3
11)	Alluminio mg/l	2	1
12)	Arsenico mg/l	0,5	0,5
13)	Bario mg/l	20	20
14)	Boro mg/l	2	4
15)	Cadmio mg/l	0,02	0,02
16)	Cromo III mg/l	2	4
17)	Cromo VI mg/l	0,2	0,2
18)	Ferro mg/l	2	4
19)	Manganese mg/l	2	4
20)	Mercurio mg/l	0,006	0,006
21)	Nichel mg/l	2	4
22)	Piombo mg/l	0,2	0,3
23)	Rame mg/l	0,1	0,4
24)	Selenio mg/l	0,03	0,03
25)	Stagno mg/l	10	10
26)	Zinco mg/l	0,5	1
27)	Cianuri totali mg/l	0,5	1
28)	Cloro attivo mg/l	0,2	0,3
29)	Solfuri mg/l	1	2
30)	Solfiti mg/l	1	2
31)	Solfati mg/l	1000	1000
32)	Cloruri mg/l	1200	3000
33)	Fluoruri mg/l	6	12
34)	Fosforo totale mg/l	10	30
35)	Azoto Ammoniacale mg/l	15	50
36)	Azoto Nitroso mg/l	0,6	0,6
37)	Azoto Nitrico mg/l	20	30
38)	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	40
39)	Oli minerali mg/l	5	10
40)	Fenoli mg/l	0,5	1
41)	Aldeidi mg/l	1	2
42)	Solventi organici Aromatici mg/l	0,2	0,4
43)	Solventi organici Azotati mg/l	0,1	0,2
44)	Solventi clorurati mg/l	1	2
45)	Tensioattivi mg/l	2	20
46)	Pesticidi clorurati mg/l	/	0,06
47)	Pesticidi totali (esclusi fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,06	/

48)	Pesticidi Fosforati mg/l	0,1	0,1
------------	---------------------------------	------------	------------

1) Il limite di 3 in entrambe le Tabelle è da intendersi come sommatoria ($C_1 / L_1 + C_2 / L_2 + \dots + C_n / L_n$ minore o uguale a 3, dove c/L indica il rapporto tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite)